



Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (Ordinanza sui recipienti a pressione, OSRP)

del 25 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009¹ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);

visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981² sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902³ sugli impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione, definizioni e diritto applicabile

¹ La presente ordinanza disciplina l'immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione fabbricati in serie ai sensi della direttiva 2014/29/UE⁵ (direttiva UE sui recipienti semplici a pressione) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

² Il campo d'applicazione è retto dall'articolo 1 della direttiva UE sui recipienti a pressione.

³ Sono applicabili le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE sui recipienti a pressione. Le definizioni di cui all'articolo 2 numeri 9–11 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull'accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata nell'allegato alla presente ordinanza.

RS 930.113

¹ RS 930.11

² RS 832.20

³ RS 734.0

⁴ RS 946.51

⁵ Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione), GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

⁴ Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai recipienti semplici a pressione si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 19 maggio 2010⁶ sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 2 Condizioni per l'immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato

I recipienti semplici a pressione possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:

- a. correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza di persone e la sicurezza di animali domestici e dei beni; e
- b. soddisfano i requisiti vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all'articolo 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione⁷ e all'allegato I menzionato in tale disposizione.

Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

¹ Alla valutazione della conformità dei recipienti semplici a pressione si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 12–14 della direttiva UE sui recipienti a pressione⁸ e agli allegati I, II e IV menzionati in tali disposizioni.

² L'obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All'apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l'articolo 16 paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione e l'allegato III menzionato in tale disposizione.

³ Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:

- a. essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁹ sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD);
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

⁴ Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell'OAccD.

⁶ RS 930.111

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

⁹ RS 946.512

Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici

¹ Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sui recipienti a pressione¹⁰:

- a. fabbricanti, articolo 6;
- b. rappresentanti autorizzati, articolo 7;
- c. importatori, articolo 8;
- d. distributori, articolo 9.

² L'applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall'articolo 10 della direttiva UE sui recipienti a pressione.

³ L'identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall'articolo 11 della direttiva UE sui recipienti a pressione.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche

La definizione delle norme tecniche è retta dall'articolo 6 LSPPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell'economia.

Art. 6 Sorveglianza del mercato

La sorveglianza del mercato relativa ai recipienti semplici a pressione è retta dagli articoli 19–29 OSPro¹¹.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 20 novembre 2002¹² sui recipienti a pressione è abrogata.

Art. 8 Disposizioni transitorie

¹ I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016.

² I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza.

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

¹¹ RS **930.111**

¹² RU **2003** 107, **2010** 2583

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.

25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 1 cpv. 3)

Concordanza terminologica

Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sui recipienti a pressione¹³ a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:

a. Espressioni tedesche

UE	Svizzera
Union	Schweiz
Mitgliedstaat	Schweiz
Drittstaat	Anderer Staat
Unionsmarkt	Schweizer Markt
Amtsblatt der Europäischen Union	Bundesblatt
Notifizierte Stelle	Konformitätsbewertungsstelle
Notifizierende Behörde	Bezeichnungsbehörde
Einführer	Importeur
Gute Ingenieurpraxis	Stand des Wissens und der Technik
EU-Konformitätserklärung	Konformitätserklärung
EU-Baumusterprüfung	Baumusterprüfung
EU-Baumusterprüfbescheinigung	Baumusterprüfbescheinigung

b. Espressioni francesi

UE	Svizzera
Union	Suisse
Etat membre	Suisse
Pays tiers	Autre pays
Journal officiel de l'Union européenne	Feuille fédérale
Organisme notifié	Organisme d'évaluation de la conformité
Autorité notifiante	Autorité de désignation
Règles de l'art	Etat des connaissances et de la technique

¹³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

UE	Svizzera
Déclaration UE de conformité	Déclaration de conformité
Examen UE de type	Examen de type
Attestation d'examen UE de type	Attestation d'examen de type

c. Espressioni italiane

UE	Svizzera
Unione	Svizzera
Stato membro	Svizzera
Paese terzo	Altro Paese
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	Foglio federale
Organismo notificato	Organismo di valutazione della conformità
Autorità di notifica	Autorità di designazione
Corretta prassi costruttiva	Stato della scienza e della tecnica
Dichiarazione di conformità UE	Dichiarazione di conformità
Esame UE del tipo	Esame del tipo
Certificato di esame UE del tipo	Certificato di esame del tipo
